CAPITOLATO TECNICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO A MEZZO VOLI CHARTER PER TOUR EUROPEO 2023 DEL TEATRO ALLA SCALA.
CIG: 97344935BF – ID 267

Sommario

1. Oggetto dell'appalto 1
2. Cronoprogramma dei voli charter 1
3. Servizi accessori 2
4. Sicurezza 3
5. Programmazione del servizio 3
6. Indisponibilità aeromobili 3
7. Condizioni assicurative e di sicurezza 4
8. Penali 4
9. Deposito cauzionale 4
10. Variabilità del corrispettivo 4
11. Tracciabilità dei flussi finanziari 5
12. Codice Etico (D.Lgs 231) 5
13. Foro 5

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico definisce le caratteristiche ed i requisiti necessari per l'erogazione del **servizio di trasporto aereo di gruppo e servizi connessi (ovvero secondari e complementari) necessario per il tour europeo del Teatro alla Scala, mediante voli non di linea (charter) secondo il programma dettagliato nel presente documento.**

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente appalto è l'erogazione del servizio di trasporto aereo, mediante voli non di linea (***charter)*** e servizi connessi (ovvero secondari e complementari) necessario per lo spostamento dei complessi artistici e staff del Teatro alla Scala per la realizzazione della tournée del Teatro alla Scala che interesserà le principali città europee.

Il suddetto servizio di trasporto aereo deve essere effettuato **da e per tutti gli scali aeroportuali** in funzione della destinazione.
Ciascuna *tratta* deve essere erogata mediante **uno o più aeromobili ad uso esclusivo** della *Fondazione* per il quale è richiesto il trasporto aereo.
Ciascuna *tratta* richiesta dalla *Fondazione* deve essere effettuata con singole Tratte dirette (che non prevedono scali tecnici).

I **Servizi connessi (ovvero secondari e complementari)** messi a disposizione del *Fornitore* vengono riportati nel successivo art. 3 del presente Capitolato Tecnico;
Si precisa che tutte le comunicazioni e relativi documenti allegati (provenienti dal *Fornitore* e da terze parti necessarie anche alla comprova del corretto adempimento degli obblighi contrattuali del presente appalto) tra il *Fornitore* e la *Fondazione*, dovranno essere in lingua italiana e/o eventualmente tradotte in lingua italiana.

2. CRONOPROGRAMMA DEI VOLI CHARTER

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo il seguente programma il quale potrebbe essere soggetto a variazioni:

- nr. 203 persone partenza **il 1° settembre 2023** da VERONA a VIENNA ;
- nr. 203 persone partenza **il 5 settembre 2023** da VIENNA a AMSTERDAM;
- nr. 203 persone partenza **il 7 settembre 2023** da AMSTERDAM ad AALBORG;
- nr. 203 persone partenza **il 9 settembre 2023** da AALBORG a BRUXELLES;
- nr. 203 persone partenza **il 12 settembre 2023** da LUSSEMBURGO a PARIGI;
- nr. 203 persone partenza **il 13 settembre 2023** da PARIGI a MILANO;

MODALITÀ ESECUTIVE:
L'aeromobile, ad uso esclusivo della *Fondazione*, deve essere **adeguato** al numero di passeggeri indicati.

- ***01/9/2023***
  La partenza da VERONA per VIENNA deve essere programmata con partenza nella tarda mattinata tra le ore 12:00 e le ore 13:00

- ***05/9/2023***
  La partenza da VIENNA per AMSTERDAM deve essere programmata con partenza nella tarda mattinata tra le ore 12:00 e le ore 13:00
- ***07/9/2023***
  La partenza da AMSRTERDAM per AALBORG deve essere programmata con partenza nella tarda mattinata tra le ore 12:00 e le ore 13:00
- ***09/9/2023***
  La partenza da AALBORG per BRUXELLES deve essere programmata con partenza nella tarda mattinata tra le ore 11:00 e le ore 11:30 (tassativa, concerto programmato stessa giornata)
- ***12/9/2023***
  La partenza da LUSSEMBURGO per PARIGI deve essere programmata con partenza nella tarda mattinata tra le ore 11:00 e le ore 11:30 (tassativa, concerto programmato stessa giornata)
- ***13/9/2023***
  La partenza da PARIGI per MILANO deve essere programmata con partenza nella tarda mattinata tra le ore 12:00 e le ore 13:00.

I voli proposti dovranno possedere i diritti di traffico o dovranno essere nelle condizioni di ottenerli attraverso l'iter procedurale in uso senza riserve.

La lista passeggeri verrà consegnata 30 giorni prima dei voli con possibilità di modifica e integrazioni fino al giorno della partenza;
Servizio di light catering a bordo;

L'agenzia affidataria e la compagnia aerea dovranno nominare appositi referenti per la gestione delle operazioni d'imbaco passeggeri.

3. SERVIZI ACCESSORI

Sono richiesti, inoltre, i seguenti servizi:

a) un "*Responsabile*" del *Fornitore* per tutta la durata contrattuale per la necessaria assistenza, le verifiche e i controlli affinché venga rispettato il programma concordato e per assistenza di tipo operativo sulle specifiche *tratte* quale ad esempio ritardo dell'aereo, richieste di informazioni, contatti con il personale a terra.
b) reperibilità e operatività h24, compresi i giorni festivi, di propri rappresentanti, fornendo i nominativi, i numeri telefonici e mobili, e-mail ai referenti organizzativi della *Fondazione*.
c) Un *referente per ogni Scalo che* deve necessariamente interfacciarsi con il *Responsabile* del *Fornitore* che riporterà alla *Fondazione* lo stato dell'arte o di qualsiasi altra informazione utile alla conoscenza dell'andamento operativo e organizzativo del volo.
d) L'attività del *Referente di scalo* viene svolta in Aeroporto e consiste nel coordinare le informazioni e le attività tra i diversi attori aeroportuali ed il Vettore che opera il volo e fornire assistenza ai passeggeri;
e) area e banchi dedicati in aeroporto per l'imbarco in aeroporto per le operazioni di check-in con assistenza di personale qualificato del *Fornitore*; Il numero dei banchi

dovrà essere adeguato al numero dei passeggeri per il rispetto del time-limit per l'imbarco tenuto conto del time-limit per l'arrigo del gruppo in aeroporto di cui al successivo punto f).

f) Time limit di arrivo negli aeroporti per le operazioni di check-in 2 ore;

4. SICUREZZA

Le tipologie di aeromobili utilizzati in proprietà/disponibilità dovranno essere indicate espressamente nella proposta e dovranno essere in regola con tutti i controlli relativi alla sicurezza, manutenzione ed affidabilità previsti dalle normative nazionali, europee ed internazionali.
Gli equipaggi dovranno essere di provata esperienza, professionalità e in numero sufficiente ad assicurare al meglio il servizio.
Essi dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalle normative nazionali, europee e internazionali.
Il Fornitore si assume la completa responsabilità a garanzia dell'affidabilità di tutti mezzi di trasporto e di tutti gli equipaggi messi a disposizione, obbligandosi a risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alla *Fondazione* dal servizio.

5. PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà rispettare le richieste/pianificazioni di data/orario dei voli richiamati nel precedente art. 2.
Trattandosi di servizi legati ad una programmazione di eventi concertistici, i trasporti oggetto del presente capitolato dovranno essere adeguati ed eseguiti garantendo il rispetto delle indicazioni ricevute e dei tempi concordati in fase operativa.
Il Fornitore dovrà comunicare il piano voli definitivo, da sottoporre all'approvazione della *Fondazione*, entro il 31maggio 2023.

6. INDISPONIBILITÀ AEROMOBILI

In caso di indisponibilità tecnica ad assicurare i trasporti richiesti con i vettori indicati il *Fornitore*, acquisita la fattibilità operativa dalla *Fondazione*, può ricorrere ad altro vettore aereo (nei termini consentiti dalle competenti autorità) purché sia sempre assicurato il medesimo standard di sicurezza offerto dal *Fornitore* titolare del contratto.
In tal caso, il *Fornitore* assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento della prestazione a norma di contratto e del presente capitolato.
In ogni caso, i mezzi di trasporto dovranno rispondere alle condizioni assicurative e di sicurezza indicate nel successivo articolo 7 nonché essere idonei ed abilitati dalle competenti autorità.
Quando si tratti di indisponibilità del vettore aereo con la capacità di posti richiesta (derivante da cause di forza maggiore, non imputabili al *Fornitore*, da motivarsi dettagliatamente e documentalmente) *il Fornitore* è tenuto ad assicurare comunque il trasporto dei passeggeri, ricorrendo ad una soluzione alternativa che consenta di coprire i posti necessari.
Qualora le motivazioni di cui al comma precedente non siano ritenute valide dalla *Fondazione*, fermo restando quanto altro disposto dal precedente comma, il *Fornitore* sarà comunque considerata inadempiente.

7. CONDIZIONI ASSICURATIVE E DI SICUREZZA

Devono essere operanti, all'atto di ogni volo le condizioni assicurative previste dalle vigenti norme/disposizioni in materia di trasporto aereo, secondo la prassi in uso per i voli charter.
In ogni caso il servizio di trasporto, così come disciplinato dal presente capitolato tecnico, dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza previste per il trasporto aereo dalle normative nazionali, europee ed internazionali che si intendono richiamate anche se non espressamente indicate.

8. PENALI

Le penali sono applicate solo per **responsabilità direttamente imputabile al *Fornitore***, al netto ad esempio di scioperi di categoria o eventi metereologici avversi, cause di forza maggiore.
Trattandosi di servizi legati ad eventi teatrali, i trasporti e i servizi oggetto del presente disciplinare dovranno essere eseguiti secondo le tempistiche e gli accordi stipulati.
Pertanto, il *Fornitore* si obbliga a mettere in atto tutto quanto necessario affinché i trasporti e i servizi vengano effettuati come da programma.
La *Fondazione* si riserva pertanto la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni e dei costi aggiuntivi che dovessero verificarsi in conseguenza di inadempienze, sempre che le inadempienze non siano imputabili a causa di forza maggiore.
Il Fornitore, senza esclusione di eventuali conseguenze di legge, è soggetto ad una penalità pari ad € 30.000,00 (trentamila) nel caso di indisponibilità del velivolo, salvo il risarcimento del maggior danno.
Per ogni inadempienza alle obbligazioni previste nel presente capitolato sarà comminata al *Fornitore* del servizio una sanzione da un minimo di € 1.000,00 (mille) ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila), a giudizio insindacabile di questa *Fondazione*, tenuto conto della gravità dell'inadempienza.
In particolare, nel caso di ritardo nel decollo di oltre 30 minuti, ***per cause imputabili al Fornitore***, rispetto al cronoprogramma definitivo approvato dalla *Fondazione*, sarà applicata una sanzione di € 5.000,00 (cinquemila) elevabile a € 10.000,00 per ritardi superiori a 60 minuti , salvo il risarcimento del maggior danno.

9. DEPOSITO CAUZIONALE

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione il *Fornitore* dovrà costituire apposito deposito cauzionale definitivo fissata nella misura del 10% dell'importo, IVA esclusa, risultante dall'offerta dell'aggiudicatario da costituirsi secondo la normativa vigente, anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a titolo di garanzia per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, nonché per il risarcimento di tutti i danni che deriveranno dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.
La *Fondazione* si riserva in ogni caso il diritto di esperire ogni altra azione a tutela dei propri diritti, qualora la cauzione risultasse insufficiente.

10. VARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo offerto per le prestazioni di cui al punto 1 che precede potrà subire variazioni unicamente nei seguenti casi:
- variazioni accertate relative all'aumento/diminuzione del costo carburante con una

franchigia del 5% sulla relativa quota parte di costo (valore di riferimento costo carburante indicato in offerta);
- variazioni accertate in aumento/diminuzione delle tasse aeroportuali.

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
Il *Fornitore* dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Il *Fornitore* si impegna a dare immediata comunicazione alla *Fondazione* Teatro alla Scala ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il *Fornitore* si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. CODICE ETICO (D.LGS 231)

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, l'*Appaltatore* dichiara di essere a conoscenza sia dei principi, delle norme, degli standard previsti dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che il Codice Etico della *Fondazione* copia del quale è disponibile sul sito internet della *Fondazione* (www.teatroallascala.org).
Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti della *Fondazione*, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, Il *Fornitore* si impegna a:
1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre la *Fondazione* al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. n. 231/2001;
2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della *Fondazione* a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

In caso di mancata osservanza di tali principi, la *Fondazione* si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

13. FORO

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Milano.